***R.g. 33500/2018***

***Ud. 26.3.2019 – P.U. – Pubbl. 30/7/2019 – Racc. Gen. 20502/2019 – Rel. Frasca***

**Disciplinare magistrati – giudice del Tribunale – incolpazione disciplinare per l’ipotesi di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettere a) e g), d.lgs. n. 109 del 2006, per avere, mancando ai doveri di correttezza, diligenza ed equilibrio, chiamata a celebrare l’udienza di convalida dell’arresto ed il conseguente giudizio direttissimo, omesso di svolgere sia la convalida che il giudizio, restituendo gli atti al P.M., con conseguente scarcerazione degli imputati – la Sezione disciplinare ritiene sussistente l’inescusabile violazione di legge ma assolve per essere il fatto di scarsa rilevanza – ricorso affidato a tre motivi per violazioni di legge e vizi di motivazione (RGN 33500/18).**

SU cassano senza rinvio la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, a norma dell’art. 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen., nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza dell’illecito nei termini risultanti dalla immutazione della contestazione disciplinare, per poi ritenere il fatto così d’ufficio individuato di scarsa importanza. (Nella specie, la Sezione disciplinare aveva apprezzato come comportamento configurante la grave ed inescusabile violazione di legge un fatto, cioè un comportamento dell’incolpata, ritenuto invece dalle SU diverso, descritto come il mancato adempimento del dovere di “esperire tutti i tentativi necessari per la celebrazione dell’udienza, tra cui una più accurata ed approfondita ricerca dell’interprete senza restituire gli atti al pubblico ministero solo perché erano da poco trascorse le ore 12”). SU ribadiscono che, in tema di procedimento disciplinare riguardante magistrati, il principio di correlazione tra fatto addebitato e fatto ritenuto in sentenza risulta violato allorquando in questi non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono tra di loro non in rapporto di continenza, bensì di eterogeneità

***R.g. 29462/2018***

***Ud. 12.2.2019 – P.U. – Pubbl. 2/8/2019 – Racc. Gen. 20819/2019 – Rel. Scaldaferri***

**Disciplinare magistrati – sostituto procuratore della Repubblica – incolpazioni disciplinari per una pluralità di fatti, rubricati con numeri diversi (a titolo di gravi omissioni di indagine, con conseguente prescrizione di reati, scorrettezze nei confronti dei colleghi e del Procuratore capo, nonché abnormi provvedimenti assunti circa la destinazione di alcuni beni sequestrati) – la Sezione disciplinare lo ritiene responsabile per un episodio di omissione di indagini in relazione ad un caso di omicidio e per un episodio di scorrettezze verso i colleghi e gli applica la sanzione della perdita di anzianità per mesi otto ed il trasferimento d’ufficio – la Sezione lo assolve per altri illeciti e per altri ancora riconosce la scarsa rilevanza dei fatti – ricorso del Magistrato e ricorso incidentale del Ministro della giustizia (RGN 29462/18).**

SU rigettano i ricorsi. In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la grave violazione di legge rileva non in sé, bensì in relazione al comportamento deontologicamente deviante posto in essere nell’esercizio della funzione, ed impone quindi una valutazione complessiva della vicenda e dell’atteggiamento in essa tenuto dal magistrato al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto quantomeno ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell’ordine giudiziario. Nella specie tale valutazione – sottolineano le SU – è stata compiuta dalla impugnata sentenza della Sezione disciplinare del CSM, la quale ha evidenziato una serie di elementi di fatto significativi dai quali emerge, in una analisi complessiva, il quadro coerente di una condotta del magistrato del pubblico ministero negligente e non collaborativa, di una conduzione tutta individuale delle indagini, relative ad un caso di omicidio, per lunghissimo tempo, senza il compimento di attività significativa e con trascuratezza nella custodia dei reperti.

***R.g. 1320/2019***

***Ud. 21.5.2019 – P.U. – Pubbl. 22/8/2019 – Racc. Gen. 21604/2019 – Rel. Berrino***

**Disciplinare magistrati – sostituto procuratore della Repubblica – incolpazione disciplinare per una pluralità di fatti – in pendenza del procedimento, la Sezione disciplinare adotta la misura cautelare del trasferimento d’ufficio dalla procura della Repubblica di Campobasso al Tribunale di Rovigo – su istanza dell’incolpato, la Sezione disciplinare modifica il procedente provvedimento e dispone il trasferimento d’ufficio al Tribunale di Ancona e poi, sempre su richiesta dell’incolpato, al Tribunale di Chieti – in seguito, su istanza dell’incolpato, la misura viene ulteriormente modificata con trasferimento del magistrato alla Procura generale presso la Corte d’appello di Campobasso – le Sezioni Unite annullano quest’ultimo provvedimento, con rinvio (sentenza n. 16017 del 2018) – la Sezione disciplinare, in sede di rinvio, rigetta la richiesta di revoca o modifica avanzata dall’incolpato e ripristina la misura del trasferimento d’ufficio al Tribunale di Chieti – avverso tale provvedimento viene presentato un primo ricorso – successivamente, l’incolpato chiede al C.S.M. di voler revocare o comunque annullare l’ordinanza di ripristino suddetta – la Sezione disciplinare rigetta – ricorso affidato ad un motivo (RGN 1320/19).**

SU rigettano il ricorso. (a) In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l’ordinanza che respinge l’istanza di revoca di un provvedimento cautelare può essere impugnata per vizi propri, ma non con riferimento a questioni risolte dalla precedente ordinanza che lo ha adottato, né essendo consentita una remissione in termini per impugnare quest’ultima. (b) Non è causa di nullità dell’ordinanza emessa dalla Sezione disciplinare del CSM il fatto che all’epoca del deposito della decisione i consiglieri di tale organo erano già scaduti dall’incarico: ciò che infatti rileva è che il CSM era ancora in carica nel momento in cui venne deciso il ricorso, per cui il deposito della relativa ordinanza in epoca successiva allo scadere dell’incarico consiliare rappresenta null’altro che l’attuazione di quanto in precedenza deliberato nella pienezza dei poteri dell’organo disciplinare